

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2471**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BERSELLI, BAGHINO, SOSPIRI, ABBATANGELO, TRINGALI, FRANCHI FRANCO, SERVELLO, TATARELLA, MAZZONE, RALLO, FLORINO, AGOSTINACCHIO, MARTINAT, PARIGI, BOETTI VILLANIS AUDIFREDI, TASSI, PELLEGGATTA, LO PORTO, MICELI

Presentata il 23 gennaio 1985

Norme concernenti l'opzione per il trattamento pensionistico di guerra da parte degli invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che ci premuriamo sottoporre al vostro attento esame è tendente a sanare un annoso problema che riguarda tutti quei cittadini che, alle dipendenze delle Forze armate o dei Corpi militarizzati, hanno perduto l'integrità fisica.

Questi benemeriti cittadini sono purtroppo stati sempre oggetto di discriminazioni e negligenze gravi nei confronti dei mutilati di guerra, e ciò non fa certamente onore al Parlamento. I mutilati di guerra sono cittadini benemeriti ai quali dalla nazione e da noi che rappresen-

tiamo il popolo sono certamente dovuti rispetto e gratitudine, ma non comprendiamo in base a quale logica si debbano distinguere, sotto il profilo giuridico ed economico, i cittadini che in tempo di guerra o in tempo di pace, indossando una divisa e servendo la patria, hanno perduto in forme più o meno gravi l'integrità fisica a salvaguardia delle istituzioni e dei principi di libertà. Se diversi sono stati il movente e la causa invalidante, uguali sono i principi che l'hanno indirettamente determinata; il militare di leva è oggi sempre presente sul

territorio nazionale e sempre pronto a servire la patria e, se necessario, a far dono della vita stessa.

È purtroppo inevitabile cadere nella retorica, ma come parlare di giovani militari di leva o tutori dell'ordine rimasti vittime del dovere, senza parlare di libertà e di patria? Non possiamo inoltre dimenticare che i nostri soldati hanno recentemente svolto un ruolo determinante in Libano e che in quel paese abbiamo purtroppo avuto un morto e oltre settanta feriti, di cui alcuni permanentemente invalidi.

Noi ci domandiamo e domandiamo a voi, onorevoli colleghi, per quale motivo non si debba riconoscere ai mutilati ed agli invalidi per servizio militare lo stesso trattamento pensionistico riservato ai mutilati di guerra; inoltre, come voi sapete, le pensioni privilegiate ordinarie sono sempre state equiparate per quanto concerne gli assegni accessori ai corrispondenti assegni delle pensioni di guerra; ciò, purtroppo, è sempre avvenuto con anni di ritardo e dopo lotte umilianti da parte di una categoria che ha sempre sperato in un Parlamento più attento e giusto. Esiste un precedente che estendeva a quei civili assunti temporaneamente dalle forze armate, e che fossero rimasti vittime di incidenti, la possibilità di optare a favore della pensionistica di guerra (articolo 2 della legge 18 agosto 1940, n. 1196, decreto legislativo 1° novembre 1947, n. 1768, e decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320). Perché dunque non estendere questa possibilità di opzione anche ai militari ed ai tutori dell'ordine? Va inoltre ricordata la norma (regio decreto 12 giugno 1932, articolo 9) che concede al militare di carriera, rimasto inabile per causa di guerra, il diritto di scegliere fra la pensione privilegiata ordinaria e la pensione di guerra. Vedete quindi che da sempre il Parlamento ha avuto nei confronti dei mutilati di guerra maggiori attenzioni senza che queste fossero giustificate da va-

lide e obbiettive necessità. Come voi certamente saprete, la legge 2 maggio 1984, n. 111 ha adeguato gli assegni accessori delle pensioni privilegiate ordinarie agli analoghi assegni delle pensioni di guerra; ne deriva quindi che il costo della proposta di legge in oggetto è pressoché irrisorio, in quanto dall'opzione medesima ne trarrebbero vantaggi immediati soltanto quegli invalidi dalla II all'VIII categoria andati in quiescenza prima del 1974, ed i miglioramenti economici possono essere quantificati nell'ordine di poche migliaia di lire al mese. La possibilità di opzione dei mutilati per servizio militare a favore della pensionistica di guerra è un atto doveroso che il Parlamento deve a questi sfortunati cittadini; è un atto che eliminerà il ripetersi di future leggi a favore dei mutilati di guerra dalle quali rimangono esclusi, come sempre è accaduto in passato, i mutilati per servizio militare e dei Corpi militarizzati. Crediamo che nessuno di noi possa avere dubbi o perplessità sull'utilità di questa proposta di legge che renderebbe giustizia soprattutto a quei giovani che, chiamati obbligatoriamente a svolgere il servizio militare, durante un'attività comandata e per causa di essa restano vittime di incidenti che li rendono permanentemente invalidi. Ogni anno sono purtroppo circa duecento i giovani deceduti sotto le armi e oltre duemila quelli che rimangono gravemente invalidi; se aggiungiamo i tutori dell'ordine, gli agenti di custodia, le guardie di finanza ed i dipendenti dei Corpi militarizzati, il numero sale paurosamente. Vi invitiamo quindi a riflettere su questa proposta di legge per decidere se siano da considerare uguali coloro che, in tempo di guerra o in tempo di pace, perdono parzialmente o totalmente l'integrità fisica a tutela delle istituzioni o delle libertà dei cittadini; lasciando liberi i mutilati e gli invalidi per servizio militare di optare per quella pensionistica che sia a loro più favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio delle tre armi delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, i loro familiari ed i familiari dei caduti per causa di servizio, titolari di pensione privilegiata ordinaria, diretta o di reversibilità, possono optare fra il trattamento di cui al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed il trattamento previsto dal testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La facoltà di cui al comma precedente è estesa anche ai beneficiari delle norme del titolo IV del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a cui si applica l'articolo 77 del citato testo unico.

ART. 2.

I benefici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1985. I titolari di pensione privilegiata ordinaria, che avvanzeranno domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, avranno diritto al miglior trattamento a decorrere dal 1° gennaio 1985. Coloro che presenteranno la domanda di opzione in data posteriore, avranno diritto al miglior trattamento dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1985 si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.